Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 giugno 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(6281)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 aprile 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1972
registro n. 16, foglio n. 332

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO
(*alla memoria*)

DI BERNARDO Luigi, nato il 21 giugno 1931 a Moggio Udinese (Udine), Maresciallo capo CC. Legione territoriale CC. Brescia. — Comandante di Stazione distaccata, già più volte distintosi per capacità professionale, esemplare senso del dovere, slancio e coraggio nella lotta contro una vasta attività criminosa organizzata operante nel proprio territorio, predisponeva e dirigeva personalmente rischiosa operazione notturna, nel corso della quale sorprendeva, con due militari dipendenti, tre nomadi

viaggianti a bordo di un'auto rubata. Affrontati decisamente i malfattori per identificarli, veniva da uno di essi fatto segno a più colpi di pistola. Ferito a morte, dava un'ulteriore prova di valore e di coraggio facendo fuoco sull'aggressore che, ferito, poteva essere catturato da altro militare. La drammatica conclusione dell'operazione suscitava il commosso plauso delle autorità e della popolazione. — Clusane d'Iseo (Brescia), 25 maggio 1971.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

FERRARI Mario di Pietro, nato il 27 luglio 1921 a Polesine Parmense (Parma), sergente 17° Reggimento artiglieria motorizzata. — Si offriva volontario per il recupero di un pezzo della sua batteria rimasto in mano al nemico perchè senza mezzo di traino, e malgrado il tiro di armi automatiche nemiche riusciva nel compito, lasciando il nemico stupito per tanto ardire. — Fronte russo, Krutowskij 21 agosto 1942.

CROCE

CORTELLESSA Domenico fu Rocco, nato il 27 febbraio 1916 a Vivaro Romano (Roma), appartenente al 65° Reggimento fanteria. — Sergente di cannone controcarro da 47/32, durante l'attacco ad una posizione nemica, dava ripetute prove di coraggio e di sprezzo del pericolo. In un successivo contrattacco di mezzi corazzati nemici volontariamente si offriva per portare sotto altre munizioni per la sua arma, superando tratti di terreno scoperti intensamente battuti dal fuoco nemico. — Zona di O El Melah, 6-7 marzo 1943.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32, foglio n. 1 (B.U. 1917, disp. 4, pag. 380):

SPINABELLI Mario, da Parma, sottotenente.

decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75, foglio n. 2 (B.U. 1918, disp. 3, pag. 235):

CARETTI Giovannangelo, da S. Giorgio La Molara (Benevento), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(7796)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Mottola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mottola (Taranto) sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972.

Infatti, portato all'esame del consiglio comunale nella seduta del 29 ottobre 1971, il bilancio stesso — il cui schema era stato approntato dalla giunta municipale — conseguiva solo 15 voti favorevoli e 2 contrari, e pertanto, non veniva approvato, in quanto, prevedendosi l'applicazione di eccedenze tributarie, occorreva all'uopo, ai sensi dell'art. 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Nella successiva seduta del 29 novembre 1971, pure indetta dalla giunta municipale, il consiglio comunale decideva, poi, di rinviare la trattazione del bilancio ad altre sedute.

Il prefetto, allora, considerato che era già stato notevolmente superato il termine (31 ottobre) entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, disponeva, con decreto 1° dicembre 1971, fatto notificare a tutti i consiglieri, una convocazione d'ufficio del consiglio comunale, con l'espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto all'approvazione del bilancio entro il termine assegnato di trenta giorni, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal menzionato art. 4 della legge n. 964.

Neppure tale estremo tentativo aveva, però, esito positivo, in quanto, nella seduta del 9 dicembre u.s., l'esame del bilancio veniva rinviato al giorno 20 stesso mese.

Riunitosi in tale data, il consiglio comunale decideva, però, di procrastinare ulteriormente al 7 gennaio l'argomento del bilancio.

Infine, nella seduta del 7 gennaio u.s., il bilancio di previsione, messo ai voti, non è stato approvato, per mancanza ancora una volta del prescritto «quorum» di voti favorevoli.

Scaduto, quindi, il termine perentorio assegnato al consiglio comunale, il prefetto, dopo aver nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in via sostitutiva, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale, ha, frattanto, disposto la sospensione a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale, inadempiente in ordine all'obbligo fondamentale del bilancio 1972, alla data del 31 ottobre 1971, entro la quale avrebbe dovuto provvedervi, non è riuscito a deliberare tale atto, malgrado l'intervento monitorio del prefetto, nelle adunanze all'uopo tenutesi.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Mottola.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mottola ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Pasqualino Zuppardi.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Mottola (Taranto) non è riuscito a provvedere all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mottola è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Pasqualino Zuppardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1972

LEONE

RUMOR

(8295)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Palagiano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Palagiano — cui la legge assegna 20 membri — si è da tempo prodotta una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1972.

Infatti, la giunta municipale, con deliberazione n. 358 del 19 ottobre 1971, convocava il consiglio comunale per i giorni 30 ottobre e 3 novembre, in prima e seconda convocazione, per l'esame e l'approvazione del bilancio.

Ma il consiglio comunale si riuniva soltanto il 30 ottobre 1971 con l'intervento di 10 consiglieri comunali i quali dichiaravano di respingere il bilancio predisposto dalla giunta municipale.

Altre due sedute consiliari, indette dalla giunta municipale per i giorni 20 e 27 novembre 1971, per la trattazione del bilancio di previsione, avevano esito negativo, in quanto la prima seduta andava deserta per mancanza del numero legale mentre nella seconda il consiglio comunale deliberava di rinviare l'esame ad altra riunione.

Anche l'adunanza all'uopo tenutasi il 2 dicembre u.s. risultava infruttuosa, poichè il bilancio veniva nuovamente respinto dai consiglieri presenti in sala.

Il prefetto, allora, considerato che era già stato notevolmente superato il termine (31 ottobre) prescritto dall'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, disponeva, con decreto 4 dicembre u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri, una nuova convocazione d'ufficio del consiglio comunale, con l'espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto alla approvazione del bilancio entro il termine di trenta giorni, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dal menzionato art. 4 della legge n. 964.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto, però, esito positivo in quanto, nella seduta fissata per l'11 dicembre u.s., il consiglio comunale non è stato in grado, ancora una volta per mancanza del numero legale, di assolvere l'obbligo su menzionato.

Essendo, poi, decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale, il prefetto, dopo aver nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in via sostitutiva, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha, frattanto, disposto la sospensione a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Palagiano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4 agli effetti dello scioglimento di quel consesso.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palagiano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Giovanni Vairo.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Palagiano (Taranto) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1972, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palagiano è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Giovanni Vairo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1972

LEONE

RUMOR

(8294)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Copertino.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Copertino (Lecce), sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si costituì una esigua maggioranza di 16 consiglieri sui 30 assegnati al comune.

Senonchè forti contrasti non tardarono a manifestarsi nella predetta maggioranza compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione sorgevano gravi difficoltà in ordine alla deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972.

Con decreto 15 novembre 1971 il prefetto nominava un commissario per la predisposizione, in sostituzione della giunta municipale inadempiente, dello schema di bilancio 1972.

Una volta predisposto lo schema dell'importante documento contabile il prefetto, ripetutamente, invitava il sindaco di Copertino a convocare la giunta municipale per la determinazione del giorno di riunione del consiglio per l'esame del bilancio stesso.

Il sindaco, con nota del 23 dicembre 1971, comunicava che, a causa di sopravvenute divergenze interne, non era possibile addivenire alla convocazione del consiglio.

Il prefetto, pertanto, con decreto in data 23 dicembre 1971, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 29 dicembre 1971 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo, gli assegnava un termine di giorni trenta per l'approvazione del bilancio stesso, con l'espressa diffida, notificata a tutti i consiglieri, che, nel caso che non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, si sarebbe provveduto all'approvazione del bilancio in via sostitutiva ed allo scioglimento del consiglio comunale.

Neppure tale tentativo aveva però esito positivo in quanto la seduta consiliare riusciva infruttuosa.

Successivamente non si aveva alcuna riunione nè della giunta municipale nè del consiglio comunale.

Essendo decorso infruttuosamente il termine perentorio assegnato, a norma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, il prefetto ha proposto lo scioglimento, previa sospensione, del consiglio stesso.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 3 marzo 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Copertino (Lecce), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Tommaso Blonda.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Copertino (Lecce) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1972;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 marzo 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Copertino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Tommaso Blonda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1972

LEONE

RUMOR

(8296)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Elevazione dalla 3ª alla 1ª categoria della corporazione dei piloti del porto di Porto Torres.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1953, n. 369, con il quale vennero istituite nuove corporazioni di piloti;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 2 marzo 1956, concernente la ripartizione in categorie delle corporazioni dei piloti;

Tenuto conto del movimento annuo medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione dei piloti del porto di Porto Torres;

Decreta:

La corporazione dei piloti del porto di Porto Torres è elevata dalla terza alla prima categoria.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: CASSIANI

(8106)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1972.

Modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 relativo alla iscrizione di sessantuno tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, con il quale sono stati iscritti, nel registro delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 61 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, è compreso l'ibrido a tre vie « Funk's G Steel » erroneamente indicato « Funk's G Steele » al n. 17 dell'articolo unico del decreto stesso;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il decreto ministeriale 24 gennaio 1972;

Decreta:

Il nome dell'ibrido a tre vie, di cui al n. 17 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 viene modificato da « Funk's G Steele » in « Funk's G - Steel ».

Roma, addì 19 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

(8098)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1972.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Piacenza ad ampliare il magazzino generale esercitato in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955, 25 settembre 1958, 30 maggio 1959, 11 ottobre 1961, 9 novembre 1961, 20 febbraio 1962, 27 agosto 1962, 7 gennaio 1963, 10 settembre 1963, 25 maggio 1965, 26 luglio 1966, 15 ottobre 1968 e 10 dicembre 1968, con i quali il consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con sede principale in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35;

Vista l'istanza in data 10 novembre 1971 con la quale il predetto Consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare la predetta sede principale del Magazzino generale con un silo di nuova costruzione, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 660 del 1° dicembre 1971 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato ad ampliare la sede principale del magazzino generale da esso esercitato, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, con un silo di nuova costruzione, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, costituito da sedici celle della capacità complessiva di mc. 4784, silo meglio descritto nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nei locali di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione dovuta per l'esercizio del predetto magazzino generale è elevato da L. 8.000.000 (ottomilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salve successive determinazioni.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
BIAGIONI

p. *il Ministro per le finanze*
BORGHI

(8239)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1972.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Capannori = n. 1; Massarosa = n. 1; Barga = n. 1; Camaiore = n. 1; Lucca = n. 3; Forte dei Marmi = n. 1; Pietrasanta = n. 1; Bagno a Ripoli = n. 1; Impruneta = n. 1; Marina di Massa = n. 1; Marina di Carrara = n. 1; Massa = n. 2; Carrara = n. 1; Forlì = n. 3; Misano Adriatico = n. 1; Rimini = n. 1; Cesena = n. 1; Bellaria = n. 1; Savignano sul Rubicone = n. 1; S. Mauro Pascoli = n. 1; Meldola = n. 1; Bagno di Romagna = n. 1; Gambettola = n. 1; S. Marcello Pistoiese = n. 1; Agliana = n. 1; Montecatini Terme = n. 1; Quarrata = n. 1; Siena = n. 1; Reggio Emilia = n. 4; S. Ilario d'Enza = n. 1; Casalgrande = n. 1; Castelnovo Monti = n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1972

Il Ministro: PELLA

(8162)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di tariffe complementari, di un'opzione al termine del differimento nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1968, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione: di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; di due tariffe complementari da abbinare a tariffe con adeguamento; di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; le tariffe complementari da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonché le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 19 settembre 1968, per capitali iniziali da lire 5 milioni);

Tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte — durata anni 15 — a premio annuo pagabile per l'intera durata contrattuale, di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro: Gava

(8159)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 19 novembre 1971 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere nella condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 16 febbraio 1972, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizioni di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Donat-Cattin

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
Taviani

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Gava

(8310)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 13 maggio 1971 con il quale, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico e 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ha sciolto gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Fratte, frazione del comune Salerno;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 25 maggio 1971, 16 novembre 1971 e 3 febbraio 1972 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia:

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, nominati con i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 25 maggio 1971, 16 novembre 1971 e 3 febbraio 1972, sono prorogate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del menzionato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

(8246)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Revoca alla ditta Laboratorio farmaceutico Baccolo della autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Soncino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 814, in data 20 gennaio 1957, la ditta Laboratorio farmaceutico Baccolo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Soncino (Cremona) via Tinelli n. 1, preparati galenici limitatamente alla forma in fiale;

Vista la ministeriale n. 800.9/26.5/26619 del 1° giugno 1971, con la quale la ditta predetta, attese le carenze riscontrate in seguito ad accertamento tecnico effettuato, fu diffidata dal continuare la produzione;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 21 marzo 1971 all'officina sopra citata dal quale si evince che, nonostante la diffida precedentemente impartita, la ditta di cui trattasi non ha ottemperato a quanto richiesto; evidenziata l'assoluta inidoneità dell'officina stessa alla produzione farmaceutica per la mancanza delle necessarie condizioni tecnico-igieniche; ritenuta la necessità ad evitare che il perdurare dell'attività della officina farmaceutica in argomento possa tradursi in un danno per la salute pubblica;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmaceutico Baccolo l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Soncino (Cremona), via Tinelli, 1, concessa con decreto A.C.I.S. n. 814 in data 20 febbraio 1957.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Cremona è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8205)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Helpid dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Meda.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2181, in data 5 maggio 1958, la ditta Helpid fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Meda (Milano) via Solferino n. 1, preparati galenici con esclusione delle forme in fiale;

Vista la lettera in data 29 febbraio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Helpid l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Meda (Milano), via Solferino, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2181 in data 5 maggio 1958;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8201)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1972.

Sostituzione di due membri effettivi del collegio dei revisori dei conti della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento della istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461, sulla istituzione dei collegi sindacali per il controllo della gestione delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1970, con il quale sono stati costituiti i collegi sindacali predetti per il triennio 1970-1972;

Considerato che il dott. Mario Pelo, revisore effettivo della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è deceduto in data 26 ottobre 1971 e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. 157124 del 22 aprile 1972 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il dott. Piero Lanzon, revisore effettivo del predetto istituto, è stato destinato ad altro incarico ed ha designato in sua vece il direttore di sezione dott. Angelo Pagliarani;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1972, il dott. Gaetano Zambra, membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti della stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato revisore effettivo, in sostituzione del dott. Mario Pelo.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1972, il dott. Angelo Pagliarani è nominato membro effettivo del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Piero Lanzon.

Roma, addì 31 maggio 1972

Il Ministro: GAVA

(8097)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1972.

Trasferimento dei porti lacuali alla regione Umbria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco dei porti lacuali esistenti nel territorio della Regione Umbria;

Sentita la Regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco dei porti lacuali trasferiti alla Regione Umbria.

Art. 2.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendenza di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dei trasporti e della aviazione civile, alla Regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della Regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla manutenzione e dall'esercizio dei beni trasferiti spettano alla Regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Elenco dei porti lacuali trasferiti alla regione Umbria ai sensi dell'art. 11 della legge 16 giugno 1970, n. 281

Provincia	Lago	Denominazione del porto e località	Decreto di delimitazione
Perugia	Lago Trasimeno	Passignano sul Trasimeno	D.M. in corso di delimitazione
Id.	Id.	Torricella	» » » » »
Id.	Id.	Monte del Lago	» » » » »
Id.	Id.	S. Feliciano	» » » » »
Id.	Id.	S. Arcangelo	» » » » »
Id.	Id.	Castiglione del Lago	» » » » »
Id.	Id.	Novaccia	» » » » »
Id.	Id.	Isola Maggiore	» » » » »

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

(8161)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Montefiore dell'Aso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 26 novembre 1964, con la quale il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno), ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera della giunta n. 80 del 2 novembre 1964;

Vista la delibera n. 55 del 14 novembre 1971, approvata dal comitato di controllo — sezione speciale di Ascoli Piceno — della regione Marche in data 22 dicembre 1972, con la quale il comune di Montefiore dell'Aso ha rinunciato alla concessione dell'esercizio delle attività elettriche;

Vista l'istanza in data 13 marzo 1972, con la quale il sindaco del comune di Montefiore dell'Aso, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Montefiore dell'Aso rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Ascoli Piceno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Ascoli Piceno o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8236)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Rutino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e il trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la domanda in data 16 giugno 1964 con la quale il comune di Rutino (Salerno) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche;

Considerato che il comune di Rutino (Salerno), alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è risultato esercente in via di fatto dell'impresa elettrica di proprietà della signora Olga Costabile, in conseguenza di un provvedimento di requisizione dell'impresa, poi annullato dal Consiglio di Stato, con relativa caducazione di tutti gli atti del comune successivi e conseguenti;

Considerato che il comune di Rutino (Salerno) era carente, entro i termini prescritti dall'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, della legittimazione a proporre la domanda di concessione per la prosecuzione dell'esercizio di attività elettriche previste dalla norma stessa;

Considerato che il comune di Rutino (Salerno) con atto pubblico del 13 novembre 1969, registrato ad Agropoli il 1° dicembre 1969, ha acquistato dalla signora Olga Costabile l'impresa elettrica di cui trattasi, e transatto tutte le altre questioni insorte con la stessa a seguito del provvedimento di requisizione suddetto;

Considerato che l'impresa elettrica ora acquistata dal comune di Rutino (Salerno) è un'impresa meramente distributrice di energia elettrica e, quindi, incompatibile con la riserva attribuita all'Ente nazionale per l'energia elettrica dall'art. 1, comma primo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, numero 1273, del 9 dicembre 1969;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Rutino (Salerno) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Rutino (Salerno).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Salerno con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Salerno o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8238)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », e ne è stato approvato lo Statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123 e 1° settembre 1969, n. 690, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1969, concernente la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 7976 in data 20 aprile 1972, con la quale l'assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha comunicato che il Banco di Sicilia ha designato l'avv. Alfredo Spatafora quale proprio rappresentante nel predetto consiglio generale in sostituzione dell'ing. Filippo Attilio Guggino, deceduto;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

L'avv. Alfredo Spatafora è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », in rappresentanza del Banco di Sicilia, in sostituzione dell'ing. Filippo Attilio Guggino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8241)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito al dott. Claudio Ferri il diploma di benemerenza di 1° grado, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(8226)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 21 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1972 è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal cancelliere capo di pretura Capone Domenico, in servizio nel tribunale di S. Maria Capua Vetere, avverso il decreto ministeriale 14 luglio 1969, con il quale venivano promossi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di 2ª classe (ex grado 7°) 70 funzionari, a seguito dello scrutinio per merito comparativo indetto, per le vacanze al 31 dicembre 1965, con decreto ministeriale 8 gennaio 1965, perchè tale decreto è stato già annullato con decisione n. 283 della IV sezione del Consiglio di Stato pubblicata all'udienza del 16 marzo 1971.

(8315)

Con decreto presidenziale in data 21 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1972 è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal cancelliere capo di pretura Arseni Attilio, in servizio nel tribunale di Urbino, avverso il decreto ministeriale 14 luglio 1969, con il quale venivano promossi alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di 2ª classe (ex grado 7°) 70 funzionari, a seguito dello scrutinio per merito comparativo indetto, per le vacanze al 31 dicembre 1965, con decreto ministeriale 8 gennaio 1965, perchè tale decreto è stato già annullato con decisione n. 283 della IV sezione del Consiglio di Stato pubblicata all'udienza del 16 marzo 1971.

(8316)

Con decreto presidenziale 21 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1972 è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato da Gottardi Guido, segretario presso la procura della Repubblica di Trento, avverso la graduatoria dello scrutinio, per merito comparativo, a cancelliere capo di pretura (ex grado 8°), vacanze 1966, approvata il 23 luglio 1969.

(8317)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Claudia Baliva in Ioele, nata a Roma il 24 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso la Università di Roma il 30 gennaio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8133)

Il dott. Anahid Gizmegian, nato a Milano il 15 marzo 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pisa il 7 novembre 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8134)

La dott.ssa Marisa Malagoli Togliatti in Imbeldone, nata a Nonantola (Modena) il 22 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 22 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8135)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica alle etichette dell'acqua minerale « Gaverina »

Con decreto n. 1284 del 5 giugno 1972 la Società per azioni Fonti di Gaverina, con sede in Gaverina Terme, provincia di Bergamo, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata Gaverina - Fonte centrale, di cui al decreto ministeriale n. 1006 del 7 febbraio 1969.

Le nuove etichette che contrassegneranno i recipienti della predetta acqua minerale, rimarranno invariate nel formato, dimensioni, colore, caratteri e diciture rispetto a quelle approvate con il suddetto decreto e riporteranno alcuni dati dello esame chimico, eseguito in data 17 aprile 1968 dal dott. Mario Mengoli, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna, che risultavano mancanti sull'etichetta autorizzata con il citato decreto ministeriale n. 1006 del 7 febbraio 1969, il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 10 dicembre 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, e nella parte inferiore del riquadro centrale, l'aggiunta del contenuto minimo di acqua imbottigliata.

Sul bordo inferiore dell'etichetta saranno riportati gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 1006 del 7 febbraio 1969.

(8137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1972, il comune di Agrigento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.005.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8362)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1972, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8363)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1972 al 17 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B «Foraggi melassati o zuccherati, ecc.») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 658/72 e n. 725/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:			
			Paesi terzi		SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya	
della Tariffa	della Statistica		dal 1-4-1972 al 10-4-1972	dall'11-4-1972 al 17-4-1972	dal 1-4-1972 al 10-4-1972	dall'11-4-1972 al 17-4-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:				
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	441,25 (1)	441,25 (1)	366,25 (1)	366,25 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	4.723,75	4.723,75	4.411,25	4.411,25
11.01-D	12	Farina di avena	5.919,35	5.919,35	5.606,85	5.606,85
11.01-E		Farina di granturco:				
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso ..	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75
	18	II. altra	2.974,35	2.974,35	2.818,10	2.818,10
11.01-F	22	Farina di riso	2.953,75	2.953,75	2.797,50	2.797,50
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	875,00	zero	562,50
11.01-H	28	Farina di miglio	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:				
		A. semole e semolini:				
	008	II. di segala	6.518,10	6.518,10	6.205,60	6.205,60
	012	III. di orzo	4.723,75	4.723,75	4.411,25	4.411,25
	015	IV. di avena	5.919,35	5.919,35	5.606,85	5.606,85
		V. di granturco:				
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:				
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.661,25	1.661,25	1.348,75	1.348,75
	023	2. altri	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75
	025	b. altri	2.974,35	2.974,35	2.818,10	2.818,10
	028	VI. di riso	2.953,75	2.953,75	2.797,50	2.797,50
	032	VII. di grano saraceno	312,50	875,00	zero	562,50
	035	VIII. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00
	038	IX. di sorgo	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50
	042	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. mondati (decorticati o pilati):				
	046	1. di orzo	4.077,50	4.077,50	3.921,25	3.921,25
		2. di avena:				
	047	aa. avena spuntata	3.333,75	3.333,75	3.177,50	3.177,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1-4-1972 al 10-4-1972	Importazioni da Paesi terzi dall'11-4-1972 al 17-4-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1-4-1972 al 10-4-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-4-1972 al 17-4-1972
11.02 (segue)	049	bb. altra	5.763,10	5.763,10	5.606,85	5.606,85
	050	3. di grano saraceno	156,25	656,25	zero	500,00
	051	4. di miglio	2.705,00	2.705,00	2.548,75	2.548,75
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « Grutten »):				
	054	1. di orzo	4.077,50	4.077,50	3.921,25	3.921,25
	056	2. di avena	5.763,10	5.763,10	5.606,85	5.606,85
	057	3. di grano saraceno	156,25	656,25	zero	500,00
	059	4. di miglio	2.705,00	2.705,00	2.548,75	2.548,75
		II. di altri cereali:				
	061	a. di frumento	5.143,10	5.143,10	4.986,85	4.986,85
	063	b. di segala	4.741,25	4.741,25	4.585,00	4.585,00
	064	c. di granturco	4.577,50	4.577,50	4.421,25	4.421,25
	066	d. di sorgo	4.285,00	4.285,00	4.128,75	4.128,75
	069	e. altri	156,25	156,25	zero	zero
		C. cereali perlati:				
	078	I. di frumento	6.155,00	6.155,00	5.998,75	5.998,75
	082	II. di segala	5.672,50	5.672,50	5.516,25	5.516,25
	085	III. di orzo	6.439,35	6.439,35	6.126,85	6.126,85
	088	IV. di avena	5.140,00	5.140,00	4.983,75	4.983,75
	092	V. di granturco	4.577,50	4.577,50	4.421,25	4.421,25
	095	VI. di grano saraceno	156,25	656,25	zero	500,00
	098	VII. di miglio	2.705,00	2.705,00	2.548,75	2.548,75
	102	VIII. di sorgo	4.285,00	4.285,00	4.128,75	4.128,75
	105	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:				
	109	I. di frumento	3.980,60	3.980,60	3.824,35	3.824,35
	110	II. di segala	3.672,50	3.672,50	3.516,25	3.516,25
	111	III. di orzo	2.655,60	2.655,60	2.499,35	2.499,35
	113	IV. di avena	3.333,75	3.333,75	3.177,50	3.177,50
	114	V. di granturco	2.974,35	2.974,35	2.818,10	2.818,10
	116	VI. di grano saraceno	156,25	475,00	zero	318,75
	117	VII. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00
	119	VIII. di sorgo	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50
	120	IX. altri	156,25	156,25	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:				
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:				
		a. cereali schiacciati:				
	126	1. di orzo	2.655,60	2.655,60	2.499,35	2.499,35
	127	2. di avena	3.333,75	3.333,75	3.177,50	3.177,50
	129	3. di grano saraceno	156,25	475,00	zero	318,75
	130	4. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00
		b. fiocchi:				
	131	1. di orzo	5.213,75	5.213,75	4.901,25	4.901,25
	133	2. di avena	6.542,50	6.542,50	6.230,00	6.230,00
	134	3. di grano saraceno	312,50	875,00	zero	562,50
	136	4. di miglio	3.180,00	3.180,00	2.867,50	2.867,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dal 1-4-1972 al 10-4-1972	Importazioni da Paesi terzi dall'11-4-1972 al 17-4-1972	Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1-4-1972 al 10-4-1972	Importazioni da SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-4-1972 al 17-4-1972
11.02 (segue)		II. di altri cereali:				
	137	a. di frumento	7.061,25	7.061,25	6.748,75	6.748,75
	139	b. di segala	6.518,10	6.518,10	6.205,60	6.205,60
	140	c. di granturco	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75
	141	d. di sorgo	4.957,50	4.957,50	4.645,00	4.645,00
		e. altri:				
	143	1. fiocchi di riso	5.063,10	5.063,10	4.750,60	4.750,60
	146	2. non nominati	312,50	312,50	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):				
	149	I. di frumento	7.061,25	7.061,25	6.748,75	6.748,75
	150	II. di segala	6.518,10	6.518,10	6.205,60	6.205,60
	153	III. di orzo	4.723,75	4.723,75	4.411,25	4.411,25
	156	IV. di avena	5.919,35	5.919,35	5.606,85	5.606,85
	159	V. di granturco	5.286,25	5.286,25	4.973,75	4.973,75
	160	VI. di riso	2.953,75	2.953,75	2.797,50	2.797,50
	161	VII. di grano saraceno	312,50	875,00	zero	562,50
	163	VIII. di miglio	1.781,25	1.781,25	1.625,00	1.625,00
	166	IX. di sorgo	2.788,75	2.788,75	2.632,50	2.632,50
	169	X. altri	156,25	156,25	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:				
	172	I. di frumento	3.124,35	3.124,35	2.811,85	2.811,85
	175	II. altri	2.385,00	2.385,00	2.072,50	2.072,50
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:				
	01	A. denaturati	597,50	597,50	328,75	328,75
		B. altri:				
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.268,75	2.268,75	1.093,75	1.093,75
	12	II. non nominati	5.511,25	5.511,25	4.336,25	4.336,25
11.07		Malto, anche torrefatto:				
		A. non torrefatto:				
		I. di frumento:				
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.236,25	7.236,25	6.673,75	6.673,75
	04	b. altro	5.549,35	5.549,35	4.986,85	4.986,85
		II. altro:				
	11	a. presentato sotto forma di farina	4.924,35	4.924,35	4.361,85	4.361,85
	14	b. non nominato	3.821,85	3.821,85	3.259,35	3.259,35
	21	B. torrefatto	4.361,25	4.361,25	3.798,75	3.798,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:				
		A. amidi e fecole:				
	01	I. amido di granturco	2.268,75	2.268,75	1.206,25	1.206,25
	04	II. amido di riso	1.966,85	1.966,85	373,10	373,10
	07	III. amido di frumento	2.781,25	2.781,25	1.718,75	1.718,75
	14	IV. fecola di patate	2.268,75	2.268,75	1.206,25	1.206,25
	18	V. altri	2.268,75	2.268,75	603,10	603,10
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:				
	03	A. allo stato secco	12.500,00	12.500,00	3.125,00	3.125,00
	09	B. altro	12.500,00	12.500,00	3.125,00	3.125,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1-4-1972 al 10-4-1972	Importazioni da: Paesi terzi dall'11-4-1972 al 17-4-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1-4-1972 al 10-4-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'11-4-1972 al 17-4-1972
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:				
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.573,75	6.573,75	1.573,75	1.573,75
	06	b. altri	4.643,75	4.643,75	1.206,25	1.206,25
		II. altri:				
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.573,75	6.573,75	1.573,75	1.573,75
	09	b. non nominati	4.643,75	4.643,75	1.206,25	1.206,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:				
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.573,75	6.573,75	1.573,75	1.573,75
	12	II. altri	4.643,75	4.643,75	1.206,25	1.206,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:				
		A. di cereali:				
		I. di granturco o di riso:				
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	896,25	896,25	896,25	896,25
		b. altri:				
	04	1. aventi tenore in amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	1.433,75	1.433,75	1.433,75	1.433,75
	07	2. non nominati	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75
		II. di altri cereali:				
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	717,50	717,50	717,50	717,50
	14	b. altri	2.868,75	2.868,75	2.868,75	2.868,75
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:				
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:				
	03	I. superiore a 40 %, in peso	10.873,75	10.873,75	1.498,75	1.498,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(7925)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 30 aprile 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 216/72 ai prodotti di cui all'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e tuorli d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	12,78
	in caso di esportazione sotto forma di altre merci	12,78
	B. Uova sgusciate e tuorli d'uovo:	
	I. atti ad usi alimentari:	
	a) uova sgusciate:	
	ex 1. Essiccate, non zuccherate	54,19
	ex 2. altre, non zuccherate	14,82
	b) Tuorlo d'uovo:	
	ex 1. liquido, non zuccherato	26,07
	ex 2. congelato, non zuccherato	27,86
	ex 3. essiccato, non zuccherato	54,95

(7723)

Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1972 al 30 aprile 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma del Regolamento (CEE) n. 171/72.

(in unità di conto per kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		u.c./unità
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	a) Uova da cova (*a*)	0,0100
		u.c./kg
	b) altre	0,1278
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. Atti a usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	1. essiccate	0,5419
	2. altre	0,1482
	b) Giallo d'uova:	
	1. liquido	0,2607
	2. congelato	0,2786
	3. essiccato	0,5495

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce solo le uova di volatili da cortile rispondenti alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(7718)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del Regolamento n. 120/67/CEE, a norma dei Regolamenti (CEE) n 652/72, n. 680/72, n. 689/72, n. 700/72, n. 710/72, n. 717/72, n. 726/72, n. 733/72, n. 743/72, n. 754/72, n. 767/72, n. 774/72, n. 781/72, n. 806/72, n. 818/72, n. 832/72, n. 839/72, n. 848/72, n. 861/72 e n. 876/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/4-4-72	5-4-72	6-4-72	7-4-72	8/10-4-72	11/13-4-72	14-4-72	15/17-4-72
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	34.475,00 (*f*)	34.475,00 (*f*)	34.475,00 (*f*)	34.475,00 (*f*)	34.475,00 (*f*)	34.475,00 (*f*)	34.475,00 (*f*)	34.475,00 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	23.825.00 (*b*)	23.825,00 (*b*)	23.825,00 (*b*)	23.825,00 (*b*)	23.825,00 (*b*)	23.825,00 (*b*)	23.825,00 (*b*)	24.418,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	30.406,25 (*b*)	30.406,25 (*b*)	30.406,25 (*b*)	30.406,25 (*b*)	29.781,25 (*b*)	29.781,25 (*b*)	29.218,75 (*b*)	29.218,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	27.075,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	2.893,75	2.893,75	2.893,75
10.07-B	04	Miglio	12.268,75 (*b*)	12.893,75 (*b*)	14.143,75 (*b*)	15.393,75 (*b*)	16.643,75 (*b*)	16.643,75 (*b*)	16.643,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	25.375,00 (*b*)	24.906,25 (*b*)	24.906,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
11.01-B	05	Farine di segala	54.812,50	54.812,50	54.812,50	54.812,50	54.812,50	54.812,50	54.812,50	54.812,50
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	68.712,50	68.231,25	69.200,00	69.200,00	68.712,50	68.712,50	68.231,25	68.231,25
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	18-4-72	19-4-72	20-4-72	21/24-4-72	25-4-72	26-4-72	27/28-4-72	29/30-4-72
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50	37.337,50
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)	40.493,75 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	33.537,50 (*f*)	32.912,50 (*f*)	32.912,50 (*f*)	32.912,50 (*f*)	33.537,50 (*f*)	33.537,50 (*f*)	33.537,50 (*f*)	33.537,50 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	29.918,75 (*b*)	29.918,75 (*b*)	29.918,75 (*b*)	29.918,75 (*b*)	29.418,75 (*b*)	30.356,25 (*b*)	29.418,75 (*b*)	29.418,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.218,75 (*b*)	29.218,75 (*b*)	29.218,75 (*b*)	29.218,75 (*b*)	29.218,75	28.843,75 (*b*)	28.843,75 (*b*)	29.312,50 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)	26.575,00 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	2.893,75	2.893,75	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	16.018,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)	16.018,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
11.01-B	05	Farine di segala	53.500,00	52.625,00	52.625,00	52.625,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	68.231,25	68.618,75	68,231,25	68.812,50	68.812,50	68.812,50	68.812,50	68.812,50
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50	67.662,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica.

(*e*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*f*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica Regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2622/71.

(7812)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 672/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26% ed avente tenore in peso di acqua inferiore al 5% (PG 3)	25,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5% ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25% (PG 4)	7,30
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82% (PG 6)	60,00

(7485)

Restituzioni applicabili dal 1° aprile 1972 al 30 aprile 1972 alla esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero) non denaturati, a norma del Regolamento (CEE) n. 667/72.

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per 1% di contenuto in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0263
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0263
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0263
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0263
		Importo della restituzione
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85% (Regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del Regolamento (CEE) n. 394/70.

(7483)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Errata-corrige

All'ultimo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 6 maggio 1972: Graduazione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale in favore delle iniziative industriali nel Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 27 maggio 1972, dove è scritto: «... *non* inferiori a 100 milioni ...» leggasi: «... inferiori a 100 milioni ...».

(8364)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 aprile 1972 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana in favore del dott. Ugo Delgado Alarcan.

(8320)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di attuario di 2ª classe

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di attuario di 2ª classe nel ruolo statistico attuariale della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali; abilitazione all'esercizio della professione di attuario; iscrizione all'albo professionale.

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano fra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore nonchè per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro ecc.);

2) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130, articoli 1 e 3 e successive modificazioni ed integrazioni);

g) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti dell'Istituto in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) Cittadinanza italiana.

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

G) Sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.
Presentazione delle domande — Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — Servizio personale — Ufficio 2° — Sezione 1ª — viale della Agricoltura — 00100 Roma (Eur), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendenza dall'Istituto con l'indicazione della qualifica rivestita e dell'unità di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali, con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di attuario, con l'indicazione della data in cui la abilitazione è stata conseguita;

i) la data di iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) la residenza attuale;

n) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione di dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi postali;

o) *di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'unità funzionale di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito ggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno nel loro interesse allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del concorso di laurea;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

2) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

2) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

3) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

4) statistica metodologica e matematica; demografia;

5) legislazione sulle assicurazioni sociali.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente lo ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su 100 nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta relativa alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i settanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria
Titoli di preferenza e di precedenza

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle disposizioni di legge che prevedono la precedenza nella nomina (riserva del posto) in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati o equiparati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

I candidati che avranno superato le prove orali e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno produrre nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotti nella forma e nei modi indicati nello allegato *E* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte alla approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in scienze statistiche ed attuariali in originale o in copia dichiarata autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a)* e *b)* non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

c) certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B)* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'allegato *B)*, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

f) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), e), f) e g) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi,

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I dipendenti dell'Istituto sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d), e), f), g), h)* e *i)*.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'Istituto.

Per i candidati in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10,

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito la idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'Istituto stesso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari i vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi salvo quanto previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata, saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo statistico attuariale della categoria direttiva, e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'as-

segno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità speciale mensile lorda di lire 15.000, l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 17.400), gli acconti mensili di L. 10.000 e di L. 9000 lorde per 15 mensilità di cui rispettivamente alle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 39 del 29 maggio 1969 e n. 63 del 10 luglio 1970 nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale Ufficio 2° - Sezione 1ª — Viale dell'Agricoltura (E.U.R.) - 00100 ROMA

. l . sottoscritt . . . . . (cognome e nome a carattere stampatello (1) nat . a . . . . . . il . . . . . . (2) . . . . *domanda di essere ammess . a partecipare al concorso, per esami e per titoli, a nove posti di attuario di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo statistico attuariale).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere cittadin . italian .;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . . . (indirizzo dell'università);

e) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di attuario in data . . . .,

f) di essere iscritto ininterrottamente all'albo professionale dal . . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . .;

h) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): . . . .;

i) di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . .).

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa (6).

In caso di nomina . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . . . .

Firma
. . . .
da autenticarsi (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) I dipendenti dell'Istituto devono indicare la qualifica rivestita e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Tale dichiarazione deve essere resa soltanto da coloro che alleghino alla domanda titoli e pubblicazioni ai fini della attribuzione del punteggio di cui all'art. 7 del bando.

(7) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

ALLEGATO *B*

Documentazione da produrre ai fini della formazione della graduatoria di merito e delle graduatorie dei vincitori e degli idonei.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva del posto sono tenuti a produrre, *con esclusione di ogni altro documento*, un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1. — *Insigniti di medaglia al valor militare*:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. — *Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3. — *Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra*: documentazione come al n. 2).

4. — *Mutilati e invalidi per servizio*:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5. — *Mutilati e invalidi del lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6. — *Orfani di guerra* (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7. — *Orfani di caduti per fatto di guerra*: documentazione come al n. 6

8. — *Orfani di caduti per servizio*:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9. — *Orfani di caduti sul lavoro*:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10. — *Feriti in combattimento*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11. — a) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra*:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12. — *Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti*: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13. — *Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra*: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14. — *Figli di mutilati e invalidi per servizio*: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15. — *Figli di mutilati e invalidi del lavoro*: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16. — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra*:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17. — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra*: documentazione come al n. 16).

18 — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio*:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19. — *Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro*:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20. — *Combattenti e categorie assimilate o equiparate*:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21. — *Dipendenti dell'I.N.P.S.*: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità funzionale d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22. — *Coniugati o vedovi con o senza prole*: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23 — *Mutilati e invalidi civili*: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Visto, *il presidente*: MONTAGNANI

Visto, *il segretario*: CIAMPICACIGLI

(8000)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nella nuova scuola media « P. M. Canevari », in Genova.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

In applicazione delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237 la soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria bandisce un concorso tra gli artisti italiani per le opere artistiche appresso indicate, destinate alla nuova scuola media « P. M. Canevari » in viale Bernabò Brea a Genova.

Art. 2.

Le opere artistiche da eseguire consistono in due pannelli ad elementi di ceramica monocroma o colorata a patinatura libera. Il soggetto è libero, ma dovrà esser tenuta in considerazione la funzione dell'edificio (scuola media). Ciascun pannello dovrà essere alto cm. 88 e lungo cm. 555 è dovrà essere collocato su una delle pareti laterali dei due atrii sovrapponendolo al paramento in marmo già esistente.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare:

a) bozzetti plastici o grafici dei due pannelli in scala 1:4;

b) un particolare in scala 1:1 finito al vero di almeno mq. 0,30;

c) una relazione illustrativa dell'opera progettata.

I suddetti elaborati dovranno essere contrassegnati esclusivamente da un motto e dalla dicitura « Concorso per opere artistiche scuola media P. M. Canevari a Genova » e dovranno essere accompagnati da una busta chiusa, anch'essa contrassegnata esclusivamente dal motto e dalla dicitura predetta. Questa busta sigillata, dovrà contenere:

1) un foglio ove sarà ripetuto il motto e segnato il nome, cognome e indirizzo dell'artista;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta libera;

3) dichiarazione (firmata dal concorrente e redatta su carta da bollo da L. 500):

di aver preso visione del luogo ove verrà collocata la opera;

di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nel presente bando e nella lettera d'impegno che si pubblica in calce;

di accettare, qualora risultasse vincitore, il compenso per la esecuzione dell'opera indicato all'art. 9 a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella lettera d'impegno;

inoltre qualora partecipino al concorso più artisti in gruppo, essi dovranno dichiarare chi di loro rappresenti il gruppo stesso ad ogni effetto presso la soprintendenza.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria con sede in Genova, via Balbi 10, entro le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato non verranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni della suddetta data di chiusura di concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione formata secondo le disposizioni della legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione dopo avere accertato la regolarità degli elaborati presentati, ne formerà la graduatoria (con esclusione di quelli ritenuti non idonei) e la designazione del vincitore.

Qualora, a giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quella del presente bando.

L'esito del concorso sarà comunicato a cura della soprintendenza a tutti i partecipanti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti e relativi altri elaborati dichiarati vincitori rimarranno di proprietà della amministrazione sul cui bilancio grava la spesa per la costruzione dell'edificio.

I bozzetti e relativi altri elaborati non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Art. 9.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori del concorso riceverà l'incarico della realizzazione dell'opera con il compenso di lire 3.800.000, che si considera remunerativo di qualsiasi onere, compresi quelli relativi alla messa in opera. Sul pagamento sarà trattenuta un'aliquota pari al due per cento dell'importo che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949 n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista o dal gruppo di artisti affidatario di esso; l'artista o il gruppo sarà pertanto unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

L'incarico di cui sopra sarà affidato sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno riportato in calce del presente bando.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Gli artisti membri della commissione non possono nè direttamente, nè indirettamente, partecipare al concorso.

Il soprintendente: CASTELNOVI

OPERA ARTISTICA NELLA SCUOLA MEDIA « P. M. CANEVARI » SITA IN GENOVA, VIALE BERNABÒ BREA

Schema di lettera d'impegno
per opere artistiche

Alla Soprintendenza alle gallerie e opere d'arte per la Liguria GENOVA

I sottoscritt vincitor del concorso nazionale per un'opera artistica da eseguirsi nella scuola « P.M. Canevari » a Genova, accetta di eseguire l'opera richiesta alle seguenti condizioni:

1) esecuzione dell'opera di cui al bando di concorso;

2) restituzione del bozzetto e dei particolari alla grandezza del vero presentati al concorso e ceduti temporaneamente all'artista per l'esecuzione dell'opera.

Per l'opera artistica in argomento il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 3.800.000 (lire tremilioniottocentomila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi quattro continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione è stabilita in lire tremila.

I . sottoscritt accetta inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'atto della firma della lettera d'impegno L. 400.000 (lire quattrocentomila);

a opera finita e collocata in situ, collaudo effettuato e restituzione bozzetto e relativi elaborati L 3.400.000 (lire tremilioniquattrocentomila).

Sui pagamenti di cui sopra sarà trattenuta un'aliquota pari al 2% che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949 n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 approvante il regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverra dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese, tasse, ecc. dipendenti dalla presente lettera d'impegno saranno a carico de sottoscritt

Genova

L'artista

(8031)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opera artistica da eseguirsi nella nuova scuola elementare « G. Mazza », in Genova.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

In applicazione delle leggi 29 luglio 1949 n. 717 e 3 marzo 1960 n. 237 la soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'opera artistica appresso indicata, destinata alla nuova scuola elementare « G. Mazza » in via Napoli a Genova.

Art. 2.

L'opera artistica da eseguire consiste in un mosaico lungo m. 9 e alto m. 1,50 da situarsi sulla facciata della scuola di cui trattasi. Il soggetto è libero, ma dovrà esser tenuta in considerazione la funzione dell'edificio (scuola elementare).

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare:

a) bozzetto in scala 1:5;

b) due particolari in mosaico al vero e finito, di dimensioni minime cm. 50 × 50;

c) relazione illustrativa dell'opera progettata.

I suddetti elaborati dovranno essere contrassegnati esclusivamente da un motto e dalla dicitura « Concorso per opera artistica scuola — G. Mazza Genova » e dovranno essere accompagnati da una busta chiusa, anch'essa contrassegnata esclusivamente dal motto e dalla dicitura predetta. Questa busta sigillata, dovrà contenere:

1) un foglio ove sarà ripetuto il motto e segnato il nome, cognome e indirizzo dell'artista;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta libera;

3) dichiarazione (firmata dal concorrente e redatta su carta da bollo da L. 500):

di aver preso visione del luogo ove verrà collocata l'opera;

di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nel presente bando e *nella lettera d'impegno che si pubblica* in calce;

di accettare, qualora risultasse vincitore, il compenso per la esecuzione dell'opera indicato all'art. 9 a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella lettera d'impegno;

inoltre, qualora partecipino al concorso più artisti in gruppo, essi dovranno dichiarare chi di loro rappresenti il gruppo stesso ad ogni effetto presso la soprintendenza.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria con sede in Genova, via Balbi 10, entro le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato non verranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla suddetta data di chiusura di concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione formata secondo le disposizioni della legge 3 marzo 1960 n. 237.

Art. 7.

La commissione, dopo avere accertato la regolarità degli elaborati presentati, ne formerà la graduatoria (con esclusione di quelli ritenuti non idonei) e la designazione del vincitore.

Qualora, a giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quella del presente bando.

L'esito del concorso sarà comunicato a cura della soprintendenza a tutti i partecipanti e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti e relativi altri elaborati dichiarati vincitori rimarranno di proprietà dell'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa per la costruzione dell'edificio.

I bozzetti e relativi altri elaborati non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine la Soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Art. 9.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori del concorso riceverà l'incarico della realizzazione dell'opera con il compenso di lire 3.843.000, che si considera remunerativo di qualsiasi onere, compresi quelli relativi alla messa in opera. Sul pagamento sarà trattenuta un'aliquota pari al due per cento dell'importo che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949 n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista o dal gruppo di artisti affidatario di esso; l'artista o il gruppo sarà pertanto unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

L'incarico di cui sopra sarà affidato sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno riportato in calce del presente bando.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Gli artisti membri della commissione non possono né direttamente, né indirettamente, partecipare al concorso.

Il Soprintendente: CASTELNOVI

OPERA ARTISTICA NELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE « G. MAZZA » SITA IN GENOVA, VIA NAPOLI

Schema di lettera d'impegno per opere artistiche

Alla soprintendenza alle gallerie e opere d'arte per la Liguria GENOVA

I sottoscritt vincitor del concorso nazionale per un'opera artistica da eseguirsi nella scuola « G. Mazza » a Genova, accetta di eseguire l'opera richiesta alle seguenti condizioni:

1) esecuzione di un mosaico di cui al bando di concorso;

2) restituzione del bozzetto e dei particolari alla grandezza del vero presentati al concorso e ceduti temporaneamente all'artista per l'esecuzione dell'opera.

Per l'opera artistica in argomento il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 3.843.000 (lire tremilioniottocentoquarantatremila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi quattro continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione è stabilita in lire tremila.

I sottoscritt accetta inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'atto della firma della lettera d'impegno L. 400.000 (lire quattrocentomila);

a opera finita e collocata in situ, collaudo effettuato e restituzione bozzetto e relativi elaborati L. 3.443.000 (lire tremilioniquattrocentoquarantatremila).

Sui pagamenti di cui sopra sarà trattenuta un'aliquota pari al 2% che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949 n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 approvante il regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese, tasse, ecc. dipendenti dalla presente lettera d'impegno saranno a carico de sottoscritt

Genova

L'artista

(8032)

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opera artistica da eseguirsi per la scuola elementare « G. B. Perasso », in Genova.

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

In applicazione delle leggi 29 luglio 1949 n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237, la soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'opera artistica appresso indicata, destinata alla scuola elementare « G.B. Perasso » in salita superiore della Noce a Genova.

Art. 2.

L'opera artistica da eseguire consiste in un'opera pittorica ispirata al famoso episodio della storia genovese che il 7 dicembre 1746 ebbe a protagonista G. B. Perasso detto Balilla, cui è intitolata la scuola di cui trattasi, tenendo presente anche la funzione della scuola stessa (elementare).

L'opera dovrà misurare cm. 210 in altezza e cm. 140 in larghezza ed avere supporto rigido e indeformabile; potrà essere eseguita in qualsiasi tecnica e materiale purchè duraturo; dovrà essere fissata alla parete del primo atrio di fronte all'ingresso a destra della scala.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare gli artisti, singoli o riuniti in gruppo, in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare:

a) bozzetto in scala 1:4;

b) due particolari al vero e finito, ciascuno di almeno mq. 0,25;

c) una relazione illustrativa dell'opera progettata.

I suddetti elaborati dovranno essere contrassegnati esclusivamente da un motto e dalla dicitura « Concorso per opera artistica scuola G. B. Perasso Genova » e dovranno essere accompagnati da una busta chiusa, anch'essa contrassegnata esclusivamente dal motto e dalla dicitura predetta. Questa busta sigillata, dovrà contenere:

1) un foglio ove sarà ripetuto il motto e segnato il nome, cognome e indirizzo dell'artista;

2) certificato di cittadinanza italiana in carta libera;

3) dichiarazione, firmata dal concorrente (redatta su carta da bollo da L. 500):

di aver preso visione del luogo ove verrà collocata l'opera pittorica;

di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nel presente bando e nella lettera d'impegno che si pubblica in calce;

di accettare, qualora risultasse vincitore, il compenso per la esecuzione dell'opera indicato all'art. 9 a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella lettera d'impegno;

inoltre, qualora partecipino al concorso più artisti in gruppo, essi dovranno dichiarare chi di loro rappresenti il gruppo stesso ad ogni effetto presso la soprintendenza.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire, a cura e rischio dei concorrenti, alla soprintendenza alle gallerie e opere d'arte della Liguria con sede in Genova, via Balbi 10, entro le ore 12 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato non verranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla suddetta data di chiusura di concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione formata secondo le disposizioni della legge 3 marzo 1960 n. 237.

Art. 7.

La commissione, dopo avere accertato la regolarità degli elaborati presentati, ne formerà la graduatoria (con esclusione di quelli ritenuti non idonei) e la designazione del vincitore.

Qualora, a giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, la soprintendenza si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quella del presente bando.

L'esito del concorso sarà comunicato a cura della soprintendenza a tutti i partecipanti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti e relativi altri elaborati dichiarati vincitori rimarranno di proprietà dell'Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa per la costruzione dell'edificio.

I bozzetti e relativi altri elaborati non vincitori rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine la soprintendenza declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

Art. 9.

Il vincitore o il gruppo dei vincitori del concorso riceverà l'incarico della realizzazione dell'opera pittorica con il compenso di lire 2.240.000, che si considera remunerativo di qualsiasi onere, compresi quelli relativi alla messa in opera. Sul pagamento sarà trattenuta un'aliquota pari al due per cento dell'importo che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949 n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

Il lavoro dovrà essere eseguito unicamente dall'artista o dal gruppo di artisti affidatario di esso; l'artista o il gruppo sarà pertanto unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

L'incarico di cui sopra sarà affidato sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno riportato in calce del presente bando.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Gli artisti membri della commissione non possono né direttamente, ne indirettamente, partecipare al concorso.

Il Soprintendente: CASTELNOVI

OPERA ARTISTICA NELLA SCUOLA ELEMENTARE « G. B. PERASSO » SITA IN GENOVA, SALITA SUPERIORE DELLA NOCE

Schema di lettera d'impegno
per opere artistiche

Alla soprintendenza alle gallerie e opere d'arte per la Liguria GENOVA

I sottoscritt vincitor del concorso nazionale per un'opera artistica da eseguirsi nella scuola « G. B. Perasso » a Genova, accetta di eseguire l'opera richiesta alle seguenti condizioni:

1) esecuzione di un'opera pittorica di cui al bando di concorso;

2) restituzione del bozzetto e del particolare alla grandezza del vero presentati al concorso e ceduti temporaneamente all'artista per l'esecuzione dell'opera.

Per l'opera artistica in argomento il sottoscritto accetta l'importo a corpo di L. 2.240.000 (lire duemilioniduecentoquarantamila).

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere o magistero per dare finita l'opera, compresa la fornitura dei materiali, i ponteggi, i trasporti, la preparazione delle pareti, la pulitura ad opera finita nonchè tutte le opere ed accorgimenti atti a salvaguardare da qualsiasi danneggiamento le opere esistenti.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera artistica è fissato in mesi quattro continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione è stabilita in lire tremila.

I sottoscritt accetta inoltre che i pagamenti siano effettuati nel modo seguente:

all'atto della firma della lettera d'impegno L. 200.000 (lire duecentomila);

a opera finita e collocata in situ, collaudo effettuato e restituzione bozzetto e relativi elaborati L. 2.040.000 (lire duemilioniquarantamila).

Sui pagamenti di cui sopra sarà trattenuta un'aliquota pari al 2 % che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949 n. 717, all'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori (ex Cassa nazionale assistenza belle arti).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute di cui agli articoli 33 del capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 approvante il regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

La presente lettera d'impegno, riferendosi all'esecuzione di opere d'arte, frutto dell'ingegno, gode delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 94 del regolamento sul registro.

Tutte le spese, tasse, ecc. dipendenti dalla presente lettera d'impegno saranno a carico de sottoscritt

Genova

L'artista

(8033)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione medica del concorso per esami a quindici posti di geometra e perito in prova della protezione civile e servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1971, registro n. 32 Interno, foglio n. 79, col quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a 15 posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, concernente il riordinamento dei ruoli delle carriere direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione medica, prevista dall'art. 6 della citata legge 31 ottobre 1961, n. 1169;

Decreta:

La commissione medica che dovrà procedere all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso (riservato) per esami a quindici posti di geometra e perito in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) della protezione civile e dei servizi antincendi, bandito con il suddetto decreto ministeriale 3 gennaio 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Arci dott. Francesco, medico provinciale capo.

Componenti:

Soccorsi prof. Franco;
Rimatori dott. Maurizio.

Al presidente ed ai componenti della suddetta commissione spettano i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni.

La spesa prevista in L. 600.000 graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per lo esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SPAZIANTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1972
Registro n. 10 Interno, foglio n. 169

(8183)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantaquattro posti di infermiere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 229, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquantaquattro posti di infermiere in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Monti prof. Mario, direttore centrale.

Membri:

Giovinazzo dott. Vincenzo, ispettore capo superiore;
Pafi dott. Ermanno, ispettore capo;
Melino prof. Carmine, ispettore capo;
Struglia dott. Luigi, ispettore capo.

Segretario:

Bosco Alfredo, segretario superiore.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il direttore generale: MAYER

(8232)

MINISTERO DELLA SANITA

Riapertura dei termini del concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1971, registro n. 9 Sanità, foglio n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 29 dicembre 1971, con il quale veniva indetto un concorso, per titoli, a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria;

Considerato che alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al suddetto concorso non è pervenuta alcuna domanda;

Considerato che occorre favorire e incrementare, mediante il conferimento di borse di studio, la preparazione tecnica professionale di laureati in medicina veterinaria in settore di particolare interesse per il servizio veterinario e che, pertanto, appare necessario riaprire i termini del suddetto concorso;

Decreta:

Sono riaperti i termini, nel limite di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per la partecipazione al concorso a cinque borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria di cui al decreto ministeriale indicato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1972
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 149

(8330)

Modifica dell'elenco degli assistenti di neurochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971 che predispone l'elenco degli assistenti di neurochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco medesimo a seguito di ricezione di documentata istanza pervenuta dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 ottobre 1971;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati all'elenco degli assistenti di neurochirurgia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 25 ottobre 1971, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
88. Cristuib Grizzi Luigi	Udine 23 maggio 1931		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di assistente di neurochirurgia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8173)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per la Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1972, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per la Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Decreta:

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1971, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per la Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1972, è rettificato come segue:

al n. 1 della graduatoria, al posto di:

« Caracausi Santi Alberto » leggasi « Caracausi Santi Roberto ».

al n. 74 della graduatoria, al posto di:

« Zingaretti Ennio » leggasi « Zingarelli Ennio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8178)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1972, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Decreta:

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1971, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale ad aiuto di anestesia e rianimazione per il Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, sessione anno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1972 è rettificato come segue:

Al n. 32 della graduatoria, al posto di:

« De Carlo Gian Franco » leggasi « De Carlo Gianfranco ».

Al n. 51 della graduatoria, al posto di:

« Iurio Angelomaria » leggasi « Iuorio Angelomaria ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8177)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Lazio, Abruzzi, Molise, Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, relativo alla approvazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica degli errori materiali di scrittura;

Vista la legge 12 dicembre 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1972, è rettificato come segue:

al n. 68 della graduatoria, al posto di:

« Potestà Domenico, nato a Bagni del Trigno (Campobasso) il 10 maggio 1937 » leggasi « Potestà Domenico, nato a Bagnoli del Trigno (Campobasso) il 10 maggio 1937 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8179)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Felici dott. Danilo, consigliere di Stato, presidente;

De Angelis prof. Giorgio, ordinario di chimica analitica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Roma;

Carelli prof. Vincenzo, ordinario di chimica farmaceutica applicata presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Pocchiari prof. Francesco, capo dei laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Calò prof. Aldo, capo dei laboratori di chimica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca presso la facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Silvestroni prof. Paolo, ordinario di chimica presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Romeo prof. Aurelio, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma;

Bucci prof. Felice, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Arnaldo Cannarsa, consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 250.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1972
Registro n. 7, foglio n. 197

(8182)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3980 del 10 giugno 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 2042 del 13 marzo 1971 con il quale venivano dichiarate ammesse al concorso tre concorrenti che avevano prodotto domanda entro il termine stabilito;

Visto altresì il decreto n. 1889 del 29 maggio 1971 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria delle candidate idonee formulata dalla stessa in data 26 maggio 1972;

Constatata la legittimità e regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969:

Ferroni Giuliana . . . . . . punti 61,67 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Ancona e del comune interessato.

Ancona, addì 29 maggio 1972

Il medico provinciale: GIANNICO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 2372 con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Vista altresì la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La sottoindicata candidata è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacante nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1969 e viene assegnata alla condotta di seguito indicata:

Ferroni Giuliana: Filottrano (condotta unica).

Il sindaco di Filottrano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Detto decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunci legali della provincia, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Ancona e del comune di Filottrano.

Ancona, addì 29 maggio 1972

Il medico provinciale: GIANNICO

(8184)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.